

***Trasparenza fiscale e
consolidato nazionale per le società di
capitali***

***Ipotesi di pianificazione fiscale
Vantaggi e criticità***

Fabio Le Donne

Metodo dell'esenzione

ABOLIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

COROLLARI:

- ◆ Esclusione sul 95% dei dividendi percepiti (60% per imprenditori* e società di persone)
- ◆ Esenzione sulle plusvalenze relative alle partecipazioni e simmetrica indeducibilità delle relative minusvalenze
- ◆ Indeducibilità delle svalutazioni delle partecipazioni

* per le persone fisiche non imprenditori si distingue tra partecipazioni qualificate e non qualificate

Metodo dell'esenzione

ABOLIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

COROLLARI (segue):

- ◆ Indeducibilità dei costi direttamente connessi alle partecipazioni esenti (previsione di un pro-rata patrimoniale di indeducibilità degli oneri finanziari connessi alle partecipazioni)
- ◆ Abolizione dell'imposta sostitutiva del 19% sulle operazioni straordinarie ed impossibilità del riconoscimento fiscale del disavanzo da fusione o scissione
- ◆ Normativa di contrasto alla dissimulazione degli utili in interessi (*thin capitalization*)

Metodo dell'esenzione

ABOLIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

CORRETTIVI:

- ◆ Consolidato fiscale
- ◆ Tassazione per trasparenza

Fattori di convenienza

Trasparenza fiscale

- Compensazione intersoggettiva dei risultati reddituali (limite del patrimonio netto di riferimento)
- irrilevanza impositiva dei dividendi derivanti da utili formati in periodo di opzione
- Non applicabilità del pro-rata patrimoniale (art. 97, comma 2, lettera b, del T.U.I.R.) solo per i soggetti previsti dall'art. 115 T.U.I.R. (soci società di capitali)
- Risparmi d'imposta nel caso di soci persone fisiche (art. 116 S.r.l. a ristretta base proprietaria) con aliquote inferiori al 33%

Fattori di convenienza Consolidato nazionale

- Compensazione intersoggettiva dei risultati reddituali
- Irrilevanza impositiva dei dividendi (il risparmio d'imposta aumenta all'aumentare delle partecipazioni a catena)
- Sterilizzazione definitiva della quota 5% dei dividendi imponibili per utili pregressi al consolidato
- Non applicabilità del pro-rata patrimoniale (art. 97, comma 2, lettera b, del T.U.I.R.)
- Neutralità fiscale dei trasferimenti infragruppo

Fattori di convenienza correlati

Consolidato nazionale (segue)

- Utilizzo delle eccedenze d'imposta generate nei periodi ante consolidamento (art. 118, comma 2)
- Eliminazione dell'appeal delle ristrutturazioni societarie e conseguente non applicabilità della normativa antielusione
- Esclusione dall'imponibile dell'ammontare dei compensi corrisposti a fronte del risparmio d'imposta ottenuto dal gruppo per effetto del consolidamento delle perdite
- Irrilevanza parziale degli effetti delle disposizioni concernenti la norma anti *thin capitalization*

Fattori di convenienza correlati

Consolidato nazionale (segue)

- L'irrilevanza parziale degli effetti delle disposizioni concernenti la norma anti *thin capitalization* deriva dalla neutralità nella circolazione dei dividendi all'interno del perimetro di consolidamento per effetto della quale l'indeducibilità degli interessi passivi in capo alla società finanziata e la riqualficazione degli interessi attivi in utile in capo al socio, non produce un differente onere impositivo a livello di consolidato.
- Le disposizioni rimangono rilevanti all'interno della tassazione di gruppo in caso di finanziamenti erogati da parti correlate o garantiti dal socio

Criticità

Trasparenza

- Riallineamento dei valori patrimoniali (art. 128 T.U.I.R.)
- Volontà unanime di adesione all'opzione
- Possibili interruzione del regime per scelte riconducibili agli interessi di un solo socio con perdita dei benefici sin dall'inizio del periodo d'imposta e “complicazioni” amministrative previste dalla legge (ad esempio la rideterminazione degli acconti)

Criticità

Consolidato nazionale

- Riallineamento dei valori patrimoniali (art. 128 T.U.IR.)
- Rettifiche in aumento del reddito della controllante in caso di cessazione della tassazione consolidata:
 - Interessi passivi dedotti nei precedenti esercizi del triennio per effetto dell'inapplicabilità del pro-rata
 - Differenza residua tra il valore di libro e quello fiscalmente riconosciuto dei beni trasferiti dalla controllante o da altra società controllata in regime di neutralità fiscale

Criticità

Consolidato nazionale (segue)

- Problematiche connesse a nuovi ingressi nel perimetro:
 - Criteri per la redistribuzione delle perdite al momento dell'interruzione (ridiscussione o adeguamento della nuova partecipante a quanto già stabilito)
 - Ristorno dei vantaggi tributari goduti a seguito dell'utilizzo integrale delle perdite nel periodo di consolidamento
 - Adempimenti formali e dichiarativi

Discriminanti da valutare

Compagine sociale

Le quote di partecipazione richieste per l'accesso ai due istituti sono diverse

Discriminanti da valutare

I soggetti partecipanti all'opzione

Nella trasparenza fiscale l'opzione deve essere esercitata da tutti i soggetti coinvolti (all in all out)

Nel consolidato è possibile attivare più perimetri di consolidamento  maggiore flessibilità

Discriminanti da valutare

Possesso o acquisto di partecipazioni con i requisiti della PEX

Limite per le S.r.l. a ristretta base societaria
(art. 116, comma 1, T.U.I.R.)

(Problematica dividendi da partecipazione art. 37-bis lett. f) per le classificazioni di bilancio avente ad oggetto beni e rapporti che danno luogo a capital gain ed eventuale interposizione fittizia da parte della società trasparente)

Discriminanti da valutare

Distribuzione di riserve costituite con utili di esercizi precedenti

L'opzione per trasparenza non altera il regime di tassazione in capo ai soci in relazione alla distribuzione di riserve costituite con utili ante opzione

Nel consolidato per motivi di opportunità e semplificazione il beneficio dell'esenzione viene esteso anche agli utili ante consolidato

Discriminanti da valutare

Trattamento delle perdite fiscali

Utilizzo delle perdite pregresse del socio partecipante per compensare, oltre che i propri redditi, anche i redditi imputati per trasparenza dalla partecipata.

Nel consolidato invece le perdite pregresse possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono

Discriminanti da valutare

Trattamento delle perdite fiscali (segue)

Qualora la partecipata sia una S.r.l. a ristretta base proprietaria le perdite imputate ai singoli soci possono essere computate in diminuzione solo da altri redditi d'impresa del socio.

In caso contrario, esse saranno riportate agli esercizi successivi secondo le regole ordinarie.

Utilizzo delle perdite nella tassazione per trasparenza (art. 115 Tuir)

SOCIETA' PARTECIPATA X

Perdita fiscale	40.000	
Perdita di bilancio	8.000	
Patrimonio netto	15.000	
Conferimenti a copertura	8.000	
Patrimonio di riferimento	31.000	(15.000+8.000+8.000)

Utilizzo delle perdite nella tassazione per trasparenza (art. 115 Tuir)

SOCIO A (50%)

Reddito proprio	9.000
Perdite pregresse	2.000
Patrimonio di competenza	15.500
Perdita attribuibile	15.500 (anziché 20.000)
Reddito complessivo imponibile	- 8.500 (9.000-2000-15.500)

SOCIO B (50%)

Reddito proprio	6.000
Patrimonio di competenza	15.500
Perdita attribuibile	15.500
Reddito complessivo imponibile	- 9.500 (6.000-15.500)

Utilizzo delle perdite nella tassazione per trasparenza (art. 115 Tuir)

Anno successivo

SOCIETA' PARTECIPATA

Reddito di esercizio	12.000
Reddito attribuibile	3.000 (12.000-9.000 perdite riportate)

SOCIO A (50%)

Reddito proprio	2.500
Reddito attribuito	1.500
Reddito complessivo imponibile	- 4.500 (2.500+1.500-8.500 perd. rip.)

SOCIO B (50%)

Reddito proprio	8.000
Reddito attribuito	1.500
Reddito complessivo imponibile	0 (8.000+1.500-9.500 perd. rip.)

Perdite **anteriori all'ingresso** nella tassazione di gruppo
(art. 118, comma secondo, Tuir)

possono essere utilizzate per compensare esclusivamente il
reddito fiscale della società cui si riferiscono

	PERDITE ANTE CONSOLIDATO	REDDITO COMPLESSIVO DURANTE CONSOLIDAMENTO	REDDITO COMPLESSIVO NETTO
Società Alfa (capogruppo)	<i>-5.000</i>	7.000	2.000
Società Beta		3.000	3.000
Società Gamma	<i>-9.000</i>	6.000	0
REDDITO COMPLESSIVO GLOBALE DEL GRUPPO			5.000

Perdite conseguite **durante la tassazione** consolidata

(art. 118, comma primo, Tuir)

Sono disponibili senza limiti e le società controllate ne trasferiscono la utilizzabilità alla capogruppo

	PERDITE ANTE CONSOLIDATO	REDDITO COMPLESSIVO DURANTE CONSOLIDAMENTO	REDDITO COMPLESSIVO NETTO
Società Alfa (capogruppo)	<i>-5.000</i>	<i>7.000</i>	<i>2.000</i>
Società Beta		<i>- 9.000</i>	<i>- 9.000</i>
Società Gamma	<i>-9.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>
REDDITO COMPLESSIVO GLOBALE DEL GRUPPO			<i>- 7.000</i>

Il consolidato nazionale e le operazioni di fusione

I limiti imposti alla riportabilità delle perdite nei casi di fusione e scissione vengono meno in presenza di un consolidato nazionale.



Perdita di appeal delle operazioni di
ristrutturazione societarie

Il consolidato nazionale e le operazioni di fusione

Le perdite nelle operazioni di fusione. Art. 172, c. 7

La società risultante dalla fusione o incorporante può portare in deduzione le perdite delle società che partecipano alla fusione:

1. Entro il limite del rispettivo patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale redatta ai fini della fusione (limite quantitativo)
2. A condizione che dal conto economico della società fusa le cui perdite sono riportabili risulti un ammontare di ricavi e spese per lavoro dipendente e relativi contributi superiore al 40 % della media degli ultimi due esercizi (limite di operatività)
3. Le perdite riportabili sono, altresì, parzialmente deducibili qualora le azioni o le quote della società a cui esse si riferiscono erano possedute dalla società incorporante o da un'altra società partecipante alla fusione

Trasferimenti infragruppo in regime di neutralità nel consolidato nazionale.

Riflessi sulle perdite pregresse. Art. 123 T.U.I.R.

- Il regime è opzionale
- Cessioni (inclusi i conferimenti) di beni diversi da quelli che producono ricavi e di partecipazioni di cui all'art. 87
- Prevede che tali cessioni avvengano in regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti
- In caso di uscita dal consolidato è previsto il riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili con recupero delle plusvalenze realizzate fino a concorrenza della differenza residua

Trasferimenti infragruppo in regime di neutralità nel consolidato nazionale.

Riflessi sulle perdite pregresse. Art. 123 T.U.I.R.

Le perdite fiscali maturate dalle società del consolidato in periodi antecedenti la tassazione di gruppo non possono essere utilizzate per compensare i proventi realizzati dal cessionario con la successiva cessione o conferimento dei beni trasferiti in regime di neutralità fiscale.



Salvo l'accoglimento dell'istanza per la disapplicazione prevista dall'art. 37-bis, comma 8.

Trasferimenti infragruppo in regime di neutralità nel consolidato nazionale.

Riflessi sulle perdite pregresse. Art. 123 T.U.I.R.

Il possibile utilizzo delle perdite pregresse può avvenire anche tramite cessioni di beni produttivi di ricavi e quindi fuori dal regime di neutralità.

E' infatti ipotizzabile che una società con perdite pregresse effettui una cessione di merci verso altre società consolidate a corrispettivo superiore al valore di mercato

Trasferimenti infragruppo in regime di neutralità nel consolidato nazionale.

Riflessi sulle perdite pregresse. Art. 123 T.U.I.R.

EFFETTI



Compensazione del provento con le perdite pregresse altrimenti inutilizzabili

Abbattimento dell'utile della cessionaria

CONTROMISURE

Articolo 37-bis, lettera f-bis)

L'A.F. può disconoscere i vantaggi fiscali derivanti da cessioni di beni effettuate tra i soggetti ammessi al regime della tassazione di gruppo

La convenienza nel consolidato nazionale

Stato Patrimoniale Controllante

.....		
Partecipazione	2.000	Patrimonio	1.000
.....
		Debiti	
		commerciali	1.000
Tot. Attivo	6.000	Tot. Passivo	6.000

Conto Economico Controllante

Componenti positivi
dividendi	600
Componenti negativi
interessi passivi	300
Risultato ante imposte	2.000

Conto Economico Controllata

Componenti positivi	5.000
Componenti negativi	5.300
Risultato	-300

L'opzione per la trasparenza fiscale e il consolidato nazionale

La convenienza nel consolidato nazionale (segue)

1° Esempio : Assenza di consolidato

Controllante

Quota tassata dei dividendi $600 \times 5\% = 30$

Pro-rata di indeducibilità interessi passivi (art.97)

partecipazione-patrimonio n.c/ tot. attivo-patrimonio n.c.-debiti commerciali

$$\frac{2.000-1.000}{6.000-1.000-1000} = \frac{1.000}{4.000} = 25\%$$

Interessi indeducibili = $300 \times 25\%$ - quota tassata dividendi = $75 - 30 = 40$

Imponibile

Risultato	2.000
95% dividendi	- 570
interessi indeducibili	<u>40</u>
	1.470
Ires 33%	485,1

Controllante
Perdite riportabili per 300

La convenienza nel consolidato nazionale (segue)

2° Esempio : In regime di consolidato

Controllante

Imponibile di gruppo	1.470
	<u>- 300</u>
	1.170


Rettifiche di consolidato	1.170
- esenzione totale dei dividendi	- 30
- deducibilità totale interessi passivi	<u>- 40</u>
	1.000

Ires 33%	330
----------	-----

Controllante
Non vi sono perdite riportabili

Relazioni tra consolidato e trasparenza

Ipotesi di consolidato




Relazioni tra consolidato e trasparenza

Ipotesi di trasparenza

→ Partecipazione

⇨ Imponibile imputato per trasparenza



opzione per la tassazione per trasparenza dei redditi di D in capo a A, B e C


Relazioni tra consolidato e trasparenza

Il ruolo di controllata e di partecipata sono incompatibili

La società partecipata nel regime della trasparenza non può accedere contemporaneamente al consolidato in qualità di controllante

Relazioni tra consolidato e trasparenza

Partecipazione alternativa del medesimo soggetto al consolidato e alla trasparenza




A può consolidare sia con B (100% diretto) che con C (50% diretto + 50% indiretto)

IN ALTERNATIVA

A e B possono optare per la trasparenza con C

Relazioni tra consolidato e trasparenza

Partecipazione alternativa del medesimo soggetto al consolidato e alla trasparenza




E può optare per la trasparenza insieme a B C e D

E possiede anche i requisiti per partecipare ad un consolidato con A


Relazioni tra consolidato e trasparenza

Partecipazione contemporanea a consolidato e trasparenza




Relazioni tra consolidato e trasparenza

Partecipazione contemporanea a consolidato e trasparenza




Relazioni tra consolidato e trasparenza

Partecipazione contemporanea a consolidato e trasparenza



Relazioni tra consolidato e trasparenza

Partecipazione contemporanea a consolidato e trasparenza



La trasparenza nelle società a ristretta base
proprietaria
Art. 116 T.U.I.R.

La trasparenza per società a ristretta base proprietaria come correttivo

OBIETTIVO DELLA TRASPARENZA

Evitare che le società a responsabilità limitata con soci persone fisiche vengano penalizzate per effetto di un carico tributario superiore a quello delle società di persone

La trasparenza per società a ristretta base proprietaria come correttivo Esempio

La società X produce un reddito pari a 1000

I soci persone fisiche A (40%) B (30%) C (30%)
tutti con aliquota marginale 29%

La trasparenza per società a ristretta base proprietaria come correttivo

Esempio (segue)

SOCIETA' DI PERSONE X

La società non subisce tassazione

Socio A	Imponibile 400	Imposta 116 (29% di 400)
Socio B	Imponibile 300	Imposta 87 (29% di 300)
Socio C	Imponibile 300	Imposta 87 (29% di 300)

IMPOSTA COMPLESSIVA SOCIETA'+ SOCI **290**

La trasparenza per società a ristretta base proprietaria come correttivo Esempio (segue)

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA X

La Società subisce un prelievo pari 330 (33% di 1000)

Al momento della percezione dell'utile che residua dopo la tassazione (670) i soci subiscono un'ulteriore tassazione pari al 40% del dividendo percepito

Socio A	Imponibile 107,2	Imposta 31,088 (29% di 107,2)
Socio B	Imponibile 80,4	Imposta 23,316 (29% di 80,4)
Socio C	Imponibile 80,4	Imposta 23,316 (29% di 80,4)

IMPOSTA COMPLESSIVA SOCIETA'+ SOCI 407,72

DIFFERENZA D' IMPOSTA 117,72

La trasparenza per società a ristretta base proprietaria come correttivo Esempio (segue)

40 DOVUTI ALLA DIVERSA ALIQUOTA APPLICATA SUL REDDITO DELLA SOCIETA' (29% NEL PRIMO CASO PER TRASPARENZA IMPUTATO AI SOCI E 33% NEL SECONDO CASO APPLICATO ALLA SOCIETA')

77,72 ALLA TASSAZIONE PARZIALE DEI DIVIDENDI IN CAPO AI SOCI

La trasparenza per società a ristretta base proprietaria come correttivo Esempio (segue)

IN ASSENZA DI OPZIONE PER LA TRASPARENZA E CON
ALIQUOTE MARGINALI DEL 45%



INDIFFERENZA NELLA SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA

1°CASO	CARICO TRIBUTARIO DI 450
2° CASO	CARICO TRIBUTARIO DI 450,6

La trasparenza per società a ristretta base proprietaria come correttivo Esempio (segue)

IN ASSENZA DI OPZIONE PER LA TRASPARENZA E CON
ALIQUOTE MARGINALI INFERIORI AL 45% ANCHE PER UN SOCIO
SOLTANTO



CONVENIENZA PER LE SOCIETA' DI PERSONE

**ESERCITANDO L'OPZIONE LA S.R.L. OTTIENE IL MEDESIMO CARICO
TRIBUTARIO SENZA RINUNCIARE AI BENEFICI CIVILISTICI DERIVANTI
DALLA SCELTA DELLA FORMA SOCIETARIA**

La trasparenza per società a ristretta base proprietaria come correttivo

società

Reddito lordo	40.000
IRES (33%)	13.200
Utile netto distribuibile	26.800

SOCI persone fisiche

PARTECIPAZIONE QUALIFICATA

Dichiarazione dei redditi obbligatoria

Dividendi imponibili (40%) 10.720

Imposizione IRPEF*:

massima	4.824
minima	1.210

IMPOSTA COMPLESSIVA SOCIETÀ + SOCI:



massima
18.024 (45,1%)



minima

14.410 (36,0%)

L'opzione per la trasparenza fiscale e il
consolidato nazionale

* Roma 30 settembre 2004
* La forbice impositiva deriva dal possesso di altri redditi

La trasparenza per società a ristretta base proprietaria come correttivo

società

Reddito lordo	40.000
IRES	13.200
Utile netto distribuibile	26.800

SOCI persone fisiche

PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA

Dividendi	26.800
Ritenuta a titolo d'imposta (12,5%)	3.350

IMPOSTA COMPLESSIVA SOCIETÀ + SOCI



16.550 (41,4%)

La trasparenza per società a ristretta base proprietaria come correttivo

società

Reddito lordo 40.000

Reddito imputato per trasparenza
40.000

SOCI persone fisiche

Dichiarazione dei redditi obbligatoria

Reddito di partecipazione 40.000

Imposizione IRPEF*:

massima

18.000

minima

IMPOSTA COMPLESSIVA SOCIETÀ + SOCI:



9.198
massima



18.000 (45,0%)

minima

9.198 (23,0%)

L'opzione per la trasparenza fiscale e il

* Dal 30 settembre 2004, consolidato nazionale
La fonte impositiva deriva dal possesso di altri redditi

La trasparenza per società a ristretta base proprietaria come correttivo

E' possibile osservare che, se i soci non possiedono altri redditi, su un reddito imponibile societario di 40.000, subiscono complessivamente un'imposizione del 36%, mentre, con l'opzione per la trasparenza, una tassazione pari al 23%

Ipotesi di convenienza

	Srl	Spa A (50%)	Spa B(50%)	Totale
Reddito imponibile ante imposte	-250.000	75.000	140.000	-
Imposta in assenza di opzione	0	24.750	46.200	70.950
Imposta in trasparenza	0	0	4.950	4.950
Risparmio di imposta				66.000

Ipotesi di convenienza

	Srl	Socio persona fisica A (50%)	Socio persona fisica B(50%)	Totale
Reddito imponibile ante imposte	46.000	23.000	23.000	-
Deduzioni art. 11	-	692	692	-
Reddito netto	-	22.308	22.308	-
Imposta in assenza di opzione	15.180	-	-	15.180
Imposta in trasparenza	0	5.569	5.569	11.138
Risparmio di imposta				4.042

L'opzione per la trasparenza fiscale e il
consolidato nazionale